



COMUNE DI GUARENE

C.a.p. 12050

(Provincia di CUNEO)

Tel. 0173 61.11.03

Prot. 9935 del 30.12.2021

ORDINANZA N. 55

DEL 30.12.2021

OGGETTO:

DIVIETO TEMPORANEO DI UTILIZZO DI BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI E SIMILI IN AREE PUBBLICHE E PRIVATE AD USO PUBBLICO DALLE ORE 07.00 DEL 31 DICEMBRE 2021 ALLE ORE 07.00 DEL 02 GENNAIO 2022

IL SINDACO

CONSIDERATO che:

- durante la notte di Capodanno è consuetudine compiere l'accensione e i lanci di fuochi di artificio, lo sparo dei petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi, ecc;
- ogni anno a livello nazionale accadono infortuni anche di grave entità derivanti alle persone nell'utilizzo di simili prodotti;
- l'accensione e il lancio incontrollato di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti ed il lancio di razzi è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini e potenziale fonte di rischio per l'integrità fisica e traumi delle persone e degli animali;
- l'accensione e lo sparo di fuochi pirotecnici determina nell'ambito dell'intero territorio comunale momenti di forte inquinamento acustico tali da incidere sulla qualità di vita delle persone e a spaventare gli animali fino al punto di indurli alla fuga dal luogo di dimora abituale con conseguente rischio per la loro incolumità e di incidenti stradali;

VISTO che lo sparo e il lancio dei predetti fuochi d'artificio viene effettuato molte volte anche da minori, i quali utilizzano detti materiali esplosivi con imperizia tale da rappresentare un pericolo reale e concreto per se stessi e per le persone e cose che si trovano sul posto dove avvengono gli spari;

PRESO ATTO dell'esistenza in commercio di fuochi d'artificio silenziosi e a basso consumo acustico che diminuiscono i disagi sopra elencati;

RITENUTO opportuno sensibilizzare i cittadini, nonché i venditori affinché la compravendita dei prodotti da scoppio avvenga nel rispetto della normativa e il loro utilizzo nel rispetto delle norme di sicurezza, dell'incolumità dei cittadini, della salvaguardia del benessere degli animali e della tutela dei beni pubblici e privati;

VISTO l'art. 57 del TULPS; e l'art. 101 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.;
L'art. 659 Codice Penale;
L'art. 50 D.Lgs n. 267/2000;
L'art. 7 bis DLgs. N. 267/2000;

CONSIDERATO pertanto necessario disciplinare l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale così da limitare il più possibile rumori molesti in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura, rifugi per animali e colonie feline ed altri luoghi di incontro, anche ai sensi dell'articolo 659 del Codice Penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

VISTO l'art. 54 comma 4 del D.lgs 267/2000;

PRESO ATTO inoltre delle disposizioni contenute nel D.L. del 24.12.2021 – N. 221 – proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

ORDINA

**CHE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE È VIETATO:
FARE ESPLODERE PETARDI, BOTTI, FUOCHI D'ARTIFICIO E ARTICOLI PIROTECNICI IN GENERE
DALLE ORE 07.00 DEL GIORNO 31 DICEMBRE 2021 ALLE ORE 07.00 DEL GIORNO 02 GENNAIO 2022**

DISPONE CHE

Che ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, civili ed amministrative previste da leggi e regolamenti in materia, le violazioni alle suddette disposizioni comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (da Euro 25,00 a Euro 500,00).

Che l'organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali in oggetto ai sensi della legge 689/1081;

Le violazioni in materia, perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano "declassificati" contraffatti siano perseguitati a termini di legge;

Gli Agenti della Polizia Municipale o altri Agenti della Forza Pubblica facciano osservare la presente Ordinanza;

Del presente provvedimento sia data opportuna diffusione alla cittadinanza, e che venga pubblicata sul sito internet comunale;

La stessa sia inviata a:

PREFETTURA

QUESTURA

Comando Provinciale Carabinieri;

Comando Provinciale della Guardia di Finanza;

Al Comando Polizia Locale Comune di Guarene;

Vigili del fuoco di Genesio

In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune, oltre ad avviare le necessarie azioni verso i responsabili, provvederà a dare nel contempo comunicazione all'Autorità Giudiziaria, sia per la violazione dell'art. 650 C.P., sia per l'accertamento di tutte le responsabilità;

La presente Ordinanza vale quale formale messa in mora dei soggetti indicati ai fini del risarcimento di ogni danno.

Il Comune di Guarene è e rimarrà estraneo ad ogni qualsiasi evento e/o responsabilità in merito, anche in caso di mancata osservanza della presente Ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni della data di notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

IL SINDACO
SIMONE MANZONE

